

R.G. TRIB. FED. n. 42/2025 e R.G. n. 43/2025 (riuniti)

(PROC. P.A. n. 27/2025 – PROC. PA n. 28/2025)

IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi in videoconferenza su piattaforma Microsoft Teams messa a disposizione dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

- **Avv. Simone Colla** – Presidente f.f.
- **Avv. Giorgio Santini** – Componente Relatore
- **Avv. Bianca Magarò** - Componente

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del sig. Duccio Bartalucci (tessera fise n. 50000842), per la violazione delle seguenti norme e principi:

[P.A. 27/2025]

1) Art. 1.1 del Regolamento di Giustizia FISE il quale prevede che *“costituisce illecito disciplinare ogni azione od omissione, sia essa dolosa o colposa, tenuta in ambito federale e/o associativo e/o sportivo, che violi le norme stabilite dai Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali del CONI, delle Discipline Sportive Associate, dal Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI, dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI, dallo Statuto Federale, dalle relative Norme di attuazione, dal Regolamento Generale, dal presente Regolamento nonché dai Regolamenti delle singole discipline sportive, dal Regolamento Antidoping WADA, dal Regolamento Sanitario, dal Regolamento Veterinario e da tutte le altre disposizioni federali”*:

2) art. 1.2 del Regolamento di Giustizia FISE il quale prevede che *“costituiscono, altresì, illeciti disciplinari i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e*



FISE

probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati";

3) Art. 1.4 del Regolamento di Giustizi FISE a norma del quale è sanzionabile *“l'ignoranza dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli Organi Federali competenti non può essere invocata a nessun effetto quale scusante o esimente”*

per aver acceduto all'interno degli impianti del concorso ippico svoltosi presso gli impianti Etrema di Burso Astizio, nei giorni dal 10 al 13 aprile 2025, svolgendo una ricognizione su un campo di gara, mentre era attinto da un provvedimento di sospensione da qualsiasi attività sportiva in competizioni ludiche e agonistiche per mesi quattro e di aver disatteso quanto indicato nella Decisione emessa dal Tribunale Federale n. 2/2025 e successivamente confermata dalla Corte di Appello Federale in giorni 75;

Con recidiva ex art. 13 del Regolamento di Giustizia FISE.

[P.A. 28/2025]

1) Art. 1.1 del Regolamento di Giustizia FISE il quale prevede che *“costituisce illecito disciplinare ogni azione od omissione, sia essa dolosa o colposa, tenuta in ambito federale e/o associativo e/o sportivo, che violi le norme stabilite dai Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali del CONI, delle Discipline Sportive Associate, dal Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI, dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI, dallo Statuto Federale, dalle relative Norme di attuazione, dal Regolamento Generale, dal presente Regolamento nonché dai Regolamenti delle singole discipline sportive, dal Regolamento Antidoping WADA, dal Regolamento Sanitario, dal Regolamento Veterinario e da tutte le altre disposizioni federali”*:



FISE

2) art. 1.2 del Regolamento di Giustizia FISE il quale prevede che *“costituiscono, altresì, illeciti disciplinari i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all’attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati”*;

3) Art. 1.4 del Regolamento di Giustizi FISE a norma del quale è sanzionabile *“l’ignoranza dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli Organi Federali competenti non può essere invocata a nessun effetto quale scusante o esimente”*

per aver acceduto all’interno degli impianti del concorso ippico svoltosi presso gli impianti del centro equestre Equieffe di Gorla Minore, nei giorni dal 23 al 25 aprile 2025, svolgendo una ricognizione su un campo di gara, mentre era attinto da un provvedimento di sospensione da qualsiasi attività sportiva in competizioni ludiche e agonistiche per mesi quattro e di aver disatteso quanto indicato nella Decisione emessa dal Tribunale Federale n. 2/2025 e successivamente confermata dalla Corte di Appello Federale in giorni 75;

Con recidiva ex art. 13 del Regolamento di Giustizia FISE.

P.Q.M.

Il Tribunale, come sopra composto,

APPLICA

- al sig. **Duccio Bartalucci** la sospensione di mesi due ex art. 6.1. IV, V, VI e XI del Regolamento di Giustizia FISE e l’ammenda di euro 2.000,00 ex art. 6.1. II.

MANDA

alla Segreteria degli Organi di Giustizia di comunicare la presente decisione all’Ufficio del Procuratore Federale e al Deferito presso il suo difensore, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma

T. +39 06 83668436 - E. organidigiustizia@fise.it - W. www.fise.it

P.I. 02151981004 – C.F. 97015720580



FISE

PRESIDENTE f.f.: Avv. Simone Colla

COMPONENTE- RELATORE: Avv. Giorgio Santini

COMPONENTE: Avv. Bianca Magarò

Depositata in data 3 marzo 2026.

Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma

T. +39 06 83668436 - E. organidigiustizia@fise.it - W. www.fise.it

P.I. 02151981004 – C.F. 97015720580